



LISTINO PREZZI
Condizioni Generali del Contratto
Programma 2021

RT-LAB Vino
RT-LAB Contaminanti Vino *
RT-LAB Aceto
RT-LAB MM
RT-LAB MCR
RT-LAB Bevande Spiritose
RT-LAB Tappi*

*PT non accreditato

Revisione	Data	Descrizione modifica	Approvazione CRT
0	19-10-2020	Prima emissione	Laura Bolognini



Coordinatore Laura Bolognini
Segreteria Viola Brunaccioli
Tel. 0454851408
e-mail ringtest@uiv.it



Unione Italiana Vini
Viale del lavoro, 8
37135 Verona



PTP N° 0011 P

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

LISTINO PREZZI RT-LAB 2021

Attivazione del servizio, reportistica (mensile ed annuale), consulenza	150 €
PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31-12-2020	135 €

Circuiti

circuito	prezzo a sessione	prezzo campione aggiuntivo
RT-LAB Vino	70 €	20 €
RT-LAB Contaminanti Vino*	80 €	30 €
RT-LAB Aceto	70 €	20 €
RT-LAB MM	70 €	20 €
RT-LAB MCR	70 €	20 €
RT-LAB Bevande Spiritose	110 €	30 €
RT-LAB Tappi*	150 €	---

*PT non accreditato

Campioni di controllo

Campione di controllo (bottiglia di RT-LAB già analizzato completo di risultati)	100 €
--	--------------

Sconti

Soci UIV	10%
-----------------	------------

Condizioni generali

IVA	a vostro carico NON compresa nei prezzi sopraelencati
Validità abbonamento annuale	dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021
Pagamento	al ricevimento della fattura

Approvazione CRT
Laura Bolognini 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALL'ADESIONE Ring Test Lab 2021

Unione Italiana Vini Servizi Soc.Coop., di seguito per brevità "UIV", opera tra l'altro nel campo dei servizi per le imprese vitivinicole. I circuiti **Ring Test Lab** verranno realizzati da UIV conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC), che si intendono parte integrante delle disposizioni contrattuali ed accettate dal cliente ai sensi dell'art. 1341, comma 1 c.c. Tali condizioni si applicano di diritto, ad eccezione di quelle per le quali sia fatta deroga espressamente indicata nel *Programma "ring test lab"* o nei suoi eventuali allegati, e rimangono in vigore comunque sino al completo adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto. UIV si riserva il diritto di rifiutare in ogni momento l'adesione al *Programma "ring test lab"* ogni qualvolta il cliente non abbia sottoscritto le presenti CGC per accettazione specifica di tutti i termini e condizioni in esse stabiliti. Qualora una o più delle clausole contenute nelle presenti CGC o nel *Programma "ring test lab"* sia annullata o venga dichiarata nulla, invalida o comunque inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimane intatta.

Art. 1 – Termini e definizioni

Ai sensi e per gli effetti delle presenti CGC si considerano valide le seguenti definizioni:

CLIENTE: il soggetto, persona fisica o giuridica, che aderisce al Programma **Ring Test Lab** stipulato con UIV;

CONTRATTO: Il Programma **Ring Test Lab**, avente ad oggetto la fornitura dei servizi scelti dal Cliente, ivi comprese le presenti Condizioni Generali di Contratto.

Art. 2 – Parti del Contratto

Il presente Contratto di fornitura di servizio viene stipulato tra l'**Unione Italiana Vini Servizi Soc. Coop.** con sede in Milano, in via San Vittore al Teatro n° 3 - Partita IVA: 00868400151 - ed il Cliente quale sottoscrittore delle presenti CGC e del Programma **Ring Test Lab**.

Art. 3 – Perfezionamento del Contratto

Il Contratto si intenderà perfezionato con l'effettiva ricezione da parte di UIV del modulo di adesione/rinnovo debitamente compilato e firmato. Il modulo di adesione/rinnovo potrà essere inviato via fax al n. 0458231805 o via e-mail all'indirizzo ringtest@uiv.it.

Art. 4 – Durata del Contratto

Il Contratto avrà durata per l'intero 2020 a decorrere dalla data di perfezionamento del Contratto, così come indicata nel precedente art. 3. In caso di rinnovo triennali fino al 31-12-2022

Art. 5 - Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto sancito dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivo di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il pagamento di anche una sola parte dell'importo dovuto entro il termine pattuito, l'apertura di una procedura concorsuale a carico del Cliente nonché la cessazione della sua attività.

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 6 – Variazione nelle modalità della prestazione dei servizi

UIV si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento le modalità di erogazione dei servizi oggetto del Contratto dandone preventiva comunicazione scritta al Cliente con qualsiasi mezzo, anche elettronico e telematico

Nel caso in cui le variazioni di cui al paragrafo precedente comportino un aumento del prezzo del servizio o altri oneri economici a carico del Cliente, questi potrà recedere dal Contratto nelle forme di cui ai precedenti art. 4, ma gli effetti decorreranno a partire dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui la disdetta è pervenuta a UIV, e salvo il diritto di quest'ultima ad ottenere il pagamento del corrispettivo proporzionalmente alla durata del Contratto espresso in frazione di anno.

Art. 7 – Cessione del Contratto

Il Contratto, così come ogni altra obbligazione da esso nascente, non potrà essere oggetto di cessione o comunque di trasferimento, anche a titolo di mero godimento.

E' comunque fatta salva la facoltà di UIV di concedere il gradimento per la sola cessione integrale del Contratto a soggetti terzi, e salva comunque la responsabilità solidale del cedente per tutte le obbligazioni ad esso imputabili e nascenti dal Contratto stesso.

Art. 8 - Corrispettivi, fatturazione, pagamenti e spese di trasferta.

Il Cliente, per il servizio richiesto, corrisponderà a UIV il prezzo in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.

A tutti gli importi fatturati sarà applicata l'IVA e ogni altro onere fiscale dovuto per legge.

Le fatture si intendono validamente consegnate anche se inoltrate a mezzo fax o posta elettronica, a tal fine farà fede il documento di "esito invio" rilasciato dal sistema di inoltro utilizzato.

Salvo il diritto di risolvere il Contratto ai sensi del precedente art. 5, nell'ipotesi di ritardato pagamento da parte del Cliente, questi dovrà corrispondere a UIV la maggiorazione degli interessi così come prevista dal D.L. 231/02, fino al momento del saldo effettivo.

Art. 9 – Limitazione di responsabilità

Le obbligazioni nascenti a carico di UIV dal Contratto devono intendersi di servizi che, per le modalità con cui sono prestati, dipendano dal corretto funzionamento di impianti o servizi prestati da terzi (es. linee elettriche e telefoniche, spedizionieri, etc.).

UIV non sarà inoltre responsabile per il ritardo o l'omessa prestazione di servizi che, per le modalità con cui sono prestati, dipendano dal corretto funzionamento di impianti o servizi prestati da terzi (es. linee elettriche e telefoniche, spedizionieri, etc.).

In generale, UIV non sarà responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni che derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo e/o da cause di forza maggiore. Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto a UIV per danni diretti e/o indiretti derivanti dall'utilizzo o mancato utilizzo dei servizi.

UIV non sarà inoltre responsabile di ogni conseguenza dovesse derivare dalla comunicazione di dati non corrispondenti al vero, da parte del Cliente o di suoi incaricati.

Art. 10 – Uso da parte di terzi ed uso improprio del servizio

Il Cliente si impegna, anche dopo la cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a non divulgare a terzi i dati e le informazioni di qualsiasi natura fornite da UIV nell'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto stesso.

Il Cliente si impegna a non consentire l'utilizzo a qualunque titolo del servizio a soggetti che non siano stati a ciò espressamente autorizzati da UIV.

Il Cliente sarà inoltre responsabile di qualsiasi uso improprio del servizio; diversamente, UIV avrà il diritto di sospenderne in qualsiasi momento e senza preavviso l'erogazione, qualora ritenga che detto uso improprio produca o possa produrre danni o turbative alla stessa UIV o a terzi o violi comunque leggi o regolamenti, salva in ogni caso ogni altra forma di tutela prevista dalla legge ed il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 11 - Trattamento dati personali

UIV informa che ogni tipo di dato relativo al Cliente, acquisito anche durante le trattative, costituisce oggetto di trattamento, anche automatizzato, finalizzato all'esecuzione del Contratto e degli adempimenti ad esso strettamente funzionali. Il Cliente può visionare la nostra Privacy Policy sul sito www.unioneitalianavini.it Per richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei dati può rivolgersi al responsabile del trattamento tramite la mail privacy@uiv.it

Art. 12 – Foro competente per le controversie

Per ogni e qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto, ivi compresa ogni ragione di danno, Foro competente sarà quello di Milano.

Art. 13 – Forma scritta convenzionale

Fermo quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 6, ogni e qualsiasi modifica contrattuale dovrà essere concordata tra le parti, per iscritto e sottoscritta da entrambi